COMUNE | COMMUNE VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta Région Autonome Vallée d'Aoste

DELIBERA N. 10 DEL 29/03/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI FUNZIONALI AL 31/12/2022 AI SENSI DELL'ART. 11 DEL VIGENTE PRG DEL COMUNE DI VALTOURNENCHE.

L'anno 2023 addì 29 del mese di marzo alle ore 11:30 nella sala del Consiglio comunale, presso la sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO,** con avvisi scritti ai sensi di regolamento, in sessione ORDINARIA.

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Assente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VALLET LUCA	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente
BRUNODET LOREDANA	Consigliere	Presente
COLONNA ILARIA MARIA	Consigliere	Assente
DAUDRY TIZIANA	Consigliere	Presente
FOURNIER GIUSEPPE ABELE	Consigliere	Assente
GORRET STEFANO	Consigliere	Assente
MISSIAGLIA JESSY	Consigliere	Presente
PESSION CHANTAL	Consigliere	Presente
STINGHEL MATTEO	Consigliere	Assente

Totale Presenti: 9
Totale Assenti: 5

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, REY RENÉ.
Assiste inoltre alla seduta il Revisore dott. FERRARIS MATHIEU.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Edilizia Privata

Oggetto: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI FUNZIONALI AL 31/12/2022 AI SENSI DELL'ART. 11 DEL VIGENTE PRG DEL COMUNE DI VALTOURNENCHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 21 in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.*) e, in particolare, gli articoli 3 (*Funzioni della direzione politico-amministrativa*) e 4 (*Funzioni della direzione amministrativa*);
- lo Statuto comunale, nel testo vigente, e, particolarmente, l'art. 12 in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la Legge regionale 6 aprile 1998, n.11 e, in particolare ,l'art. 12, comma 2, dove è stabilito che il Piano Regolatore Generale comunale, tra l'altro, definisce gli equilibri funzionali e dispone in ordine al loro raggiungimento via via che si realizzano gli interventi di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 05/10/2022, relativa alla verifica degli equilibri funzionali, ai sensi dell'art. 11 del PRGC del Comune di Valtournenche, al 31/12/2021;

CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 delle Norme tecniche di attuazione del vigente PRGC, gli equilibri funzionali vengono verificati dall'Ufficio tecnico via via che pervengono le istanze e, ogni anno, dal Consiglio comunale;

CONSIDERATO che è stata effettuata dall'Ufficio tecnico comunale, in fase di istruttoria delle pratiche edilizie, la verifica degli equilibri funzionali relativi a servizi e attrezzature di cui agli articoli 12 e 13 delle NTA;

CONSIDERATO inoltre che è stata effettuata dall'Ufficio tecnico comunale, in fase di istruttoria delle pratiche edilizie, la verifica degli equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 delle NTA;

RICHIAMATO il comma 4 del citato art.14, dove è stabilito che: "*Gli interventi di nuova edificazione per abitazioni temporanee, di cui all'art. 10, comma 6, lettera dbis1) sono assentibili qualora non sia superato il rapporto massimo pari a 1/2 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli interventi di recupero abitativo, con riferimento al territorio comunale, con esclusione degli interventi relativi alle aree assoggettate a PUD, e fino ad un massimo di 7.000 m^2 di SUR di nuova edificazione*";

RICHIAMATO inoltre il comma 6 del successivo art. 15, dove è stabilito che "*In quanto il Comune si qualifica come grande stazione turistica ai sensi dell'art. 20 delle NTA, con riferimento a tutto il territorio, con esclusione delle zone C, le concessioni da assentire per fabbricati ad uso abitazione temporanea di cui all'art.10, comma 6, lett. dbis) e per fabbricati ad uso di strutture ricettive debbono soddisfare le seguenti condizioni:*

V1 ≤ 0,5 Vaa*
dove:
V1 = Volume di nuova edificazione ad uso residenza temporanea
(di cui art. 10, comma 6, lettera dbis1)
Vaa = Volume ad uso ricettivo derivante da interventi di nuova edificazione o di recupero
con trasformazione d'uso di edifici esistenti (di cui art. 10, comma 9, lettere g1), g2, g7), g12)"

VISTA la relazione sugli equilibri funzionali al 31/12/2022 redatta dall'ufficio tecnico comunale (prot. n. 3.382 del 22/03/2023), in cui si dà atto che al 31/12/2022, per effetto del combinato disposto di cui all'art. 14, comma 4, e all'art. 15, comma 6, delle NTA del vigente PRGC vengono modificati gli equilibri funzionali verificati al 31/12/2021 e, pertanto, sono complessivamente assentibili mq 99 – mc 10.809 per interventi di nuova edificazione per abitazioni temporanee;

VISTI inoltre:
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente per materia in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dello Statuto comunale;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. R.14/2010;

Procedutosi a votazione per scrutinio palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Votanti:	9
Favorevoli:	9
Contrari:	0
Astenuti:	0

DELIBERA

DI DARE ATTO del rispetto degli equilibri funzionali al 31/12/2022, verificati dall'Ufficio tecnico comunale in fase di istruttoria delle pratiche edilizie e relativi a servizi e attrezzature di cui agli articoli 12 e 13 delle NTA ;

DI DARE ATTO inoltre del rispetto degli equilibri funzionali al 31/12/2022, verificati dall'Ufficio tecnico comunale in fase di istruttoria delle pratiche edilizie e relativi ai tipi di intervento di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 delle NTA;

DI APPROVARE la relazione sugli equilibri funzionali al 31/12/2022, redatta dall'Ufficio tecnico comunale (prot. n. 3.382 del 22/3/2023);

DI DARE ATTO infine:

- del rispetto degli equilibri funzionali di cui all'art. 14, comma 4 (tipi di intervento) e all'art. 15, comma 6 (usi e attività), delle NTA;
- che pertanto sono complessivamente assentibili **mq 99 – mc 10.809** per interventi di nuova edificazione per abitazioni temporanee.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco	**Il Segretario Comunale**
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	**Dott. REY RENÉ**